

Schema di concessione in uso impianti sportivi comunali

L'anno, il giorno -----, del mese di, presso la sede del Comune di Casape

Sono presenti.

il Comune di, C.F., rappresentato dal che qui stipula in nome e per conto dell'ente medesimo, ai sensi dell'articolo dello statuto e dell'articolo del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, in esecuzione della deliberazione della giunta comunale numero del Di seguito per brevità il "concedente"

e

l'associazione sportiva dilettantistica (C.F. P.Iva), con sede in, Via, n. rappresentata dal presidente e legale rappresentante signor, nato a il, residente a, in, C.F., di seguito per brevità il "cessionario" che interviene in rappresentanza delle rispettive parti, ente e associazione sportiva,

PREMESSO CHE

Il concedente dispone dell'impianto sportivo comunale sito in via del Peschiera, costituito da un campo di calciotto con annesse strutture destinate a spogliatori, e un edificio già destinato ad attività di somministrazione alimenti e bevande e attività ricreative, e una piscina comunale sita in Via P. Testi 14, con annessa palestra e che il concessionario, ha presentato istanza per la concessione in gestione dei suddetti impianti, offrendosi di realizzare le opere necessarie a rendere gli stessi idonei all'uso e a promuovere attività sportive ricreative;

Con deliberazione della giunta comunale n. ---- in data si stabiliva di concedere in gestione all'associazione predetta il patrimonio comunale individuato e descritto nella planimetria, allegati alla deliberazione, come parte integrante e sostanziale, a far tempo dalla sottoscrizione della presente convenzione e per la durata di anni

Tutto ciò premesso

considerato e descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Comune di (...) nella persona di (...) che lo rappresenta giusto decreto sindacale di nomina (...), affida all'ASSOCIAZIONE (...) che, per mezzo del suo legale rappresentante Sig. (...), accetta, la gestione diretta dei seguenti impianti sportivi siti nel Comune:

- a. impianto sportivo costituito da:
.....
- b .impianto sportivo
..... costituito da:
.....
- c, piscina comunale
.....
.....

il tutto come per altro delineato in dettaglio nell'allegata planimetria

2. Le parti danno atto che tutte le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte secondo principi di solidarietà, correttezza e buona fede a titolo assolutamente gratuito.

3. Finalità esclusiva della presente convenzione è il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, soprattutto rivolto al mondo giovanile con un'azione combinata che unisca le potenzialità dell'ente locale e delle associazioni sportive presenti nel territorio.

Art. 2 OBIETTIVI GENERALI

1. Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini, di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive; gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a contenere una elevata quantità di pubblico.

2. Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);
2. supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;
3. partecipazione nella organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'amministrazione comunale.
4. concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
5. realizzare una gestione di servizi sociali con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi; una gestione che può definirsi "partecipata"

6. concorrere alla realizzazione sul territorio di attività per giovani ed adolescenti in coordinamento e connessione con i progetti dell'ente concedente e con le attività di altre associazioni;
7. ottenere una conduzione economica che miri allo sviluppo autofinanziato degli impianti e ad una gestione senza oneri a carico del concedente.

Il concessionario dichiara di non avere finalità lucrative e di condurre la gestione secondo gli intenti del concedente; intenti che altresì dichiara di condividere.

2. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature, che fanno parte del complesso sportivo e descritti, nella relazione redatta dagli uffici competenti, in contraddittorio con la parte interessata, allegata alla presente sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.

3. La concessione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.

4. Il concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente.

5. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.

6. Il concessionario è tenuto a comunicare all'ente concedente l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del dirigente responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.

7. Il concessionario potrà avvalersi, nella propria attività, dell'opera prestata a titolo gratuito di dipendenti pubblici, che potranno svolgere tali servizi fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio e previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

8. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo del concedente, tramite suoi servizi ispettivi, all'uopo istituiti, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.

9. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto della concessione, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa.

10. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

ARTICOLO. 3- DURATA

1. La concessione ha decorrenza dalla data della stipula e durata pari ad anni 5 a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto

2. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto di seguito. Il concessionario ha il diritto di riscuotere le tariffe versate dagli utenti per l'utilizzo degli impianti sportivi e della piscina, così come determinate con appositi provvedimenti della Giunta comunale

È facoltà di ciascuna delle parti recedere inviando apposita comunicazione via pec con preavviso di 60 giorni. Il concessionario è comunque tenuto a completare la stagione sportiva ed eventuali corsi per i quali è stata pagata una tariffa da parte degli utenti.

3. Non è consentito il tacito rinnovo

4. È facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'amministrazione comunale ovvero su proposta del concessionario con apposito atto integrativo.

Art. 4 INADEMPIMENTO - CAUSE DI RISOLUZIONE - DIRITTO DI RECESSO

1. Nel caso di inosservanza da parte del concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penali convenzionalmente stabilite, il Comune potrà ordinare al concessionario l'immediata sospensione dell'uso degli impianti, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 c.c. nei casi seguenti:

- a) per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;
- b) per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
- c) in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario.

d) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;

e) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;

- f) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- g) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- h) gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
- i) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario.

2. Il comune, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, può rivalersi sulla cauzione a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o a terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del concessionario.

3. È fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile del servizio al concessionario previa motivata delibera della giunta comunale.

4. La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;

b) per gravi motivi di ordine pubblico;

c) per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità della presente convenzione.

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della associazione. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo pec al concedente almeno 60 giorni prima.

Art. 5 GESTIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI

1. La gestione ordinaria degli impianti a carico del concessionario comprende:

- 1. servizio di pulizie ad ogni uso degli ambienti utilizzati;
- 2. servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto;
- 3. servizio di pulizie annuale a fondo da effettuarsi prima dell'inizio della stagione sportiva;
- 4. manutenzione degli arredi, attrezzature e delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi apri porta, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei

corpi radianti e termoconvettori, infissi e vetri, compresa la loro sostituzione in caso di rottura;

5. manutenzione della centrale termica e dell'impianto di riscaldamento;
6. espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, docce e w.c. fino alla fossa biologica;
7. manutenzione delle porte e delle serrature;
8. ripresa periodica della tinteggiatura, ove necessario;
9. manutenzione delle aree verdi esterne ai fabbricati, di cancelli, cancellate, reti di recinzione nonché pulizia, taglio erba, irrigazione e potatura delle piante;
10. manutenzione ai terreni di gioco erboso nel modo seguente:
 - dopo l'utilizzo dei campi di calcio, soprattutto nel periodo invernale, e comunque ogni qualvolta necessari, il concessionario dovrà provvedere a risistemare il terreno erboso asportato durante le partite, livellarlo con sabbia di fiume e poi rullarlo;
 - rifacimento delle strisce dei terreni di gioco ogni qualvolta sia necessario e comunque quando non perfettamente visibili;
 - taglio dell'erba almeno una volta a settimana;
 - concimazione dei tappeti erbosi adiacenti agli impianti almeno due volte all'anno di cui una in primavera ed una in autunno;
11. manutenzione periodica degli impianti antincendio in modo che gli stessi risultino sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondenti alle norme di legge vigenti;
12. pulizia delle zone destinate agli spettatori dopo ogni periodo di utilizzo;
13. manutenzione apparecchiature di allarme;
14. assicurazione dello stabile e responsabilità civile verso terzi;
15. intestazione e pagamento di tutte le utenze (gas, luce, acqua, telefono, tassa/canone rifiuti, ecc.).

2. Tutte le attività necessarie potranno essere effettuate indistintamente sia da personale del concessionario, sia da ditte esterne, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

B. Gestione ordinaria a carico del Comune:

1. manutenzione straordinaria, salvo danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del concessionario;
2. manutenzione delle facciate esterne dei fabbricati e dei tetti.

ARTICOLO 6- MANUTENZIONE E SPESE ORDINARIE

1. Il concessionario assume l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo e della piscina, le quali sono riportate su scheda o su altra documentazione idonea a

comprovare gli interventi effettuati, secondo il prospetto allegato sotto la lettera A alla presente per farne parte integrante e sostanziale. Il concedente si riserva il diritto di svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo.

2. La concessione comprende inoltre ogni spesa ordinaria necessaria allo svolgimento delle attività ammesse all'impianto.

3. Il concessionario, previa comunicazione al concedente può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario.

4. Saranno a cura del concessionario la volturazione e le spese inerenti ai consumi delle varie utenze (elettriche, telefoniche, energetiche e di somministrazione acqua).

ARTICOLO 7- MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

1. La manutenzione straordinaria é a carico del concedente.

2. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al concedente, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio.

3. Della mancata o trascurata manutenzione straordinaria, che possa incidere sulla regolarità del servizio, purché in presenza della segnalazione del concessionario, risponde il concedente.

4. Nel corso di validità della convenzione il concessionario, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute può realizzare, di propria iniziativa, previa comunicazione al concedente, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal concedente ed é soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia. Esse inoltre dovranno essere oggetto di variazioni catastali a cura del concessionario.

5. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della concessione.

Art. 8 USO DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

- a. direttamente dal concessionario senza limitazione di tempi ed orari. Il concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, degli operatori abilitati alla prevenzione incendi per ciascun impianto;
- b. dall'Amministrazione comunale concedente per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre

- iniziative sportive in programma. L'accesso all'impianto ed ai servizi che il concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito;
- c. dalle istituzioni scolastiche del Comune. Nel corso dell'anno scolastico l'uso è da intendersi gratuito e dovrà seguire un calendario annuale concordato tra concessionario e istituzioni scolastiche;
 - d. da terzi (società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati, ecc.) che ne richiedano l'uso per le finalità di cui al precedente articolo. In questo caso il richiedente è obbligato al pagamento delle tariffe applicate alla data della stipula della presente convenzione dal comune. Tali tariffe possono, su richiesta, essere aggiornate annualmente in base agli indici Istat sul costo della vita.
2. L'amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche hanno il diritto di utilizzare gratuitamente gli impianti volte previo accordo con il concessionario.
3. L'uso degli impianti è subordinato alla programmazione ed ai calendari previsti dal concessionario e compatibilmente con gli impegni di cui alle precedenti lettere b. e c.
4. Il concessionario, per gli usi di cui alle precedenti lettere b., c., d. è tenuto ad espletare le seguenti prestazioni:
- 1. apertura, chiusura e custodia degli impianti;
 - 2. supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;
 - 3. presenza degli operatori necessari abilitati alla prevenzione incendi.
 - 4. In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature, il Concessionario è autorizzato a richiedere il pagamento di una somma equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione. Eventuali altri danni, causati dalla impossibilità dell'uso dell'impianto o delle attrezzature, sono di esclusiva risoluzione tra il concessionario e l'utilizzatore dell'impianto.
5. 1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salvo espresse esclusioni.
6. 2. L'accesso all'impianto è disciplinato secondo un calendario ed orario di fruizione, che sono stabiliti di comune accordo tra le parti.
7. 3. Il concessionario ha l'obbligo, secondo le modalità della presente concessione di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti: persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente; società, enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi; scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità.
8. 4. Il concessionario prima di ammettere l'ingresso di utilizzatori o pubblico agli impianti ed attrezzature sportive, deve accertarsi che siano state pagate le tariffe in vigore e che

esistano tutte le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, permessi, accertamenti sanitari relativi all'attività da svolgere.

9. 5. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal concessionario.

Art.9 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO NELL'USO DEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno. L'Amministrazione comunale può rivalersi anche sulle garanzie prestate.

2. Il concessionario può usare gli impianti per effettuare le attività di seguito riportate:

- a. attività sportiva: allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni ecc.;
- b. attività amministrative e sociali;
- c. ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo 2.

d. 1. Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo. Il concedente provvede a stipulare la garanzia per l'incendio dell'immobile.

e. 2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

f. 3. Il concessionario solleva altresì il concedente da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

3. Il concessionario può disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto, fatto salvo il principio secondo cui la concessione d'uso non consente l'utilizzo a scopo di lucro:

- a. incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionati o incontri sportivi diversi;
- b. sponsorizzazione di iniziative sportive;
- c. esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno e all'esterno degli impianti in concessione;
- d. contributi pubblici e privati;
- e. quote associative e di iscrizione a corsi e ad attività sportive;
- f. quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati;

Le parti concordano che tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto devono essere rendicontate dettagliatamente dal concessionario e devono essere

integralmente utilizzate solo ed esclusivamente a beneficio dell'impianto stesso attraverso l'acquisto di attrezzature mobili e per lo sport, ovvero per spese di manutenzione ordinaria ovvero (in accordo con il comune) di manutenzione straordinaria.

In nessun modo il concessionario può essere retribuito, né in forma diretta né in forma indiretta.

Art.10 L'ATTIVITÀ SPORTIVA

1. Il concessionario deve annualmente presentare all'amministrazione comunale il progetto delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva. In particolare, il progetto deve indicare:

- a. elenco dei corsi destinati ai cittadini residenti nel comune. Tale prospetto deve indicare anche gli orari, i costi per l'utenza e le fasce di età cui sono destinati;
- b. elenco dei campionati che interessano il concessionario;
- c. programma degli allenamenti;
- d. altre iniziative da attuarsi nel corso dell'anno.

ARTICOLO 11- MODALITÀ DI GESTIONE

1. Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente concessione, dovrà garantire un'efficiente assistenza quotidiana dell'organizzazione con:

- la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico-spettatore, gruppi vari, scolaresche ecc.);
- il controllo dell'effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi utenti, delle necessarie concessioni e autorizzazioni rilasciate a cura della direzione del concessionario;
- la riscossione delle quote previste dal tariffario;
- l'informazione all'utenza (garantendo una presenza minima di personale addetto) circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
- il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
- l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie, in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;
- la fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;

- il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici ecc.);
- l'assolvimento con specifico personale di tutte le operazioni di pulizia giornaliera e programmata prevista (locali vari, pavimenti, aree gioco, ecc.) e ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- l'esecuzione tempestiva di tutte le operazioni di pulizia e di manutenzione ordinarie e programmate di competenza.

ARTICOLO 12- ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
2. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
3. L'organizzazione delle attività ammesse compete al concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
4. Il concessionario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

ARTICOLO 13-SORVEGLIANZA E CUSTODIA

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso; in ogni caso, della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze, risponde esclusivamente il concessionario. Dell'attività del custode e degli oneri connessi risponde il concessionario.

ARTICOLO 14- ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI

1. Nell'ambito del complesso sportivo al concessionario è consentito:

1. esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
2. il diritto di esclusiva di pubblicità;
3. l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento.

La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.

2. Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

ARTICOLO 15-TARIFFE

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al concessionario.
2. Le tariffe di cui al punto precedente sono determinate con deliberazione della Giunta comunale e prevedono differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza.
3. Il tariffario in vigore nonché il calendario e orario delle attività, devono essere esposti all'ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori.

ARTICOLO 16- RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. A prova dell'avvenuto incasso dei proventi di cui agli articoli precedenti, il concessionario deve rilasciare regolare quietanza nel rispetto delle normative fiscali vigenti.
2. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare.
3. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale e dei risultati ottenuti nelle varie attività.
4. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni ed eseguire ispezioni e controlli.

ARTICOLO 17- RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

1. L'atto di riconsegna al concedente dell'intero complesso sportivo, deve avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione.

2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dei beni concessi.

3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui alla presente convenzione ed al regolamento per l'utilizzo dei complessi sportivi, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento dello stesso.

4. Nel caso di cessazione anticipata della concessione il concedente, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dal concessionario in ottemperanza a quanto stabilito con la presente convenzione di concessione, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale ed in considerazione del tempo residuo alla scadenza materiale della stessa.

ARTICOLO 18- SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipula della presente concessione sono a carico del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario tutti i tributi comunali previsti dalla legge.

ARTICOLO 19- CONTROVERSIE

Per eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione della presente concessione che non possano essere risolte in via bonaria è competente il Foro di Tivoli.

ARTICOLO 20 ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Per tutti i rapporti di cui alla presente convenzione, il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso il seguente indirizzo pec.....

Art. 21 ASSICURAZIONI

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del concessionario che ne è il solo responsabile.

2. Il concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti degli impianti. Il concessionario è inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono degli impianti stessi.

3. A copertura dei rischi del servizio il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso degli impianti, avente la durata della convenzione e con massimale di euro (...).

4. Il concessionario è tenuto a presentare polizza assicurativa a favore del Comune per incendio e/o altre cause di danneggiamento agli impianti, avente la durata della convenzione per un totale di capitale assicurato di euro (...) per beni immobili e mobili.

5. Tutti i costi assicurativi sono posti a carico del Comune il quale potrà quindi scegliere l'istituto assicurativo previa evidenza pubblica con il quale il concessionario stipulerà le relative coperture assicurative.

Art. 13 AGIBILITÀ DEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario, prima dell'inizio di qualsiasi attività, sportiva e non, deve munirsi delle prescritte autorizzazioni per l'agibilità degli impianti. Deve curare tuttavia che l'impianto sia sempre conforme a tutte le discipline previste dal CONI inerenti all'esercizio delle attività sportive ivi praticate.

Art. 15 DOCUMENTAZIONE

Il concessionario deve presentare ai fini della stipula della presente convenzione la seguente documentazione:

- a. statuto dell'associazione;
- b. elenco dei soci e del consiglio direttivo;
- c. numero degli iscritti per anno di nascita;
- d. polizze assicurative previste dalla convenzione;
- e. garanzie eventualmente previste nell'atto di affidamento.

Art. 16 RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti in materia. Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale. Il concessionario è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati soggetti al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni ed è obbligato a trattare i dati nel rispetto della normativa richiamata

Il Concedente.....Il concessionario.....

Letto, approvato e sottoscritto,

